

Codice A1817B

D.D. 8 giugno 2026, n. 1093

**L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Castelletto Sopra Ticino. Spiaggia Camping 2000. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente: Società Camping 2000 S.r.l..**



**ATTO DD 1093/A1817B/2026**

**DEL 08/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Castelletto Sopra Ticino. Spiaggia Camping 2000. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente: Società Camping 2000 S.r.l..

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche, ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania il 03/06/2026 con nota prot. n. 3397 e ns protocollo di arrivo n. 25391 da parte dell'Unione dei Comuni del Vergante per conto della Società Camping 2000 S.r.l., con sede in Valenza (AL) , via Circonvallazione Ovest n. 35 Partita IVA. 00443830062, di un provvedimento di interdizione della navigazione per la fascia lacuale antistante alla spiaggia del Camping 2000 foglio 6 mappale 310 del CT del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Vista la Determina N. 230 del 27/05/2026 dell'Unione dei Comuni del Vergante con la quale si assegna alla Società Camping 2000 S.r.l., con sede in Valenza (AL) , via Circonvallazione Ovest n. 35 Partita IVA. 00443830062, l'area demaniale in acqua antistante al foglio 6 mappale 310 del CT del Comune di Castelletto Sopra Ticino. per le seguenti tipologie di utilizzo: - aree in acqua riconducibili ad attività aventi fine di lucro (art. 10, comma 1, lettera cc) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) – mq. 600,00 come da planimetria allegata al presente atto, sino al

termine della concessione demaniale il 31.12.2033.

Vista la volontà da parte della società titolare della struttura sopra citata di voler dedicare ai propri utenti un'area lacustre dedicata interamente ed esclusivamente alla balneazione per la stagione estiva al fine di poter garantire una maggiore sicurezza dei propri avventori escludendo altresì l'eventualità che questi possano venire accidentalmente a contatto con natanti di passaggio.

Data la richiesta da parte della Società Camping 2000, di individuare e delimitare un'area mediante la posa, ad una distanza di circa m 30 dalla riva, di una linea di "boe di balneazione".

Considerato che tale delimitazione, come disposto dall'art. 4 (delimitazione degli specchi d'acqua riservati alla balneazione) del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)" avverrà prevedendo l'installazione di boe gialle sferiche aventi un diametro non inferiore a cm 40 e poste ad una distanza compresa tra i 10 e 50 metri l'una dall'altra, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento regionale 29 marzo 2002, n. 1/R (Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali) oltre che a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 20 gennaio 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992).

Visto che la delimitazione di cui all'oggetto consiste nel posizionamento di n. 14 boe gialle sferiche come da allegato 2 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 600,00.

Visto che l'area in oggetto si collocherà esattamente nella fascia lacustre frontistante la sede dell'attività e più precisamente in corrispondenza delle superfici demaniali concesse in uso ed oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla concessioni/autorizzazioni sopra menzionate.

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, inoltrati dalla Camping 2000 con la sopra citata richiesta ed allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Considerato che nelle aree interessate non sussistono concessioni o diritti riconducibili a terzi che possano risultare ostativi alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza richiesti.

Considerato che, per l'area lacuale oggetto del presente provvedimento di delimitazione ed interdizione della navigazione, sarà previsto il servizio di salvataggio così come da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009.

Preso atto dell'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque effettuati da ARPA Piemonte sui detti specchi acquei.

Ritenuto pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione della fascia lacuale antistante alla spiaggia del campeggio della Camping 2000 S.r.l., con sede in Valenza (AL) , via Circonvallazione Ovest n. 35 Partita IVA. 00443830062, al foglio 6 mappale 310 del CT del Comune di Castelletto Sopra Ticino come specificato in premessa ed illustrato negli elaborati progettuali allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso.
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di

qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo riservato alla balneazione individuato, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.;
- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".;
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".;
- Vista la legge 20.1.1997, n. 19;

### *determina*

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione della fascia lacuale antistante alla spiaggia del campeggio della Camping 2000 S.r.l., con sede in Valenza (AL) , via Circonvallazione Ovest n. 35 *Partita IVA*. 00443830062, così come rappresentata al foglio 6 mappale 310 del CT del Comune di Castelletto Sopra Ticino, - aree in acqua riconducibili ad attività aventi fine di lucro (art. 10, comma 1, lettera cc) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.– mq. 600,00, come da planimetria allegata al presente atto, sino al termine della concessione demaniale il 31.12.2033, consistente nella delimitazione dell'area di balneazione mediante il posizionamento di n. 14 boe gialle sferiche come da allegato 2 al presente provvedimento, per una superficie lacuale totale di MQ 600,00.
2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , alla messa in sicurezza dell'area delimitata garantendo la presenza del servizio di salvamento come previsto da L.R. n. 2/2008 e s. m. e i. e R.R. 12/R del 2009
3. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
  - le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
  - Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
  - L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il

galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

4. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo evidenziato negli elaborati allegati alla presente e parte integrante e sostanziale.

5. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori  
Dr.ssa Elena Frosio  
Ing. Federico Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Firmato digitalmente da Mauro Spano'